



Oggetto: contratto CIG 7332621E42, stipulato tra AIFA e Magnolia Eventi S.r.l. per l'affidamento dei servizi di organizzazione di congressi, eventi e riunioni istituzionali "a distanza" dell'Agenzia Italiana del Farmaco – estensione dell'autorizzazione al subappalto in favore di Clan Communication S.r.l.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 8 e 9;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, del 20 settembre 2004, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della Salute del 15 gennaio 2020, con cui il Dott. Nicola Magrini è stato nominato Direttore generale dell'AIFA e il relativo contratto di lavoro individuale sottoscritto in data 2 marzo 2020, con decorrenza in pari data;

Visto il decreto del Ministro della Salute del 26 marzo 2021, con cui il Dott. Nicola Magrini è stato confermato nell'incarico di Direttore generale dell'AIFA;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco, approvato con delibera del C.d.A. di AIFA n. 2 del 14 gennaio 2021, come modificato con la successiva delibera n. 33 del 28 maggio 2021, e pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia in data 9 settembre 2021 (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 216 del 9 settembre 2021)";

Vista la determinazione del Direttore Generale del 1° aprile 2020, n. 352, con la quale è stato conferito al dott. Antonino Laganà l'incarico di dirigente dell'Area Amministrativa dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis del decreto legislativo n. 165/2001;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 12 novembre 2020, n. 1157, con la quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.lgs. n. 165 del 2001, alla dott.ssa Raffaella Cugini, dirigente amministrativo di seconda fascia, l'incarico di dirigente dell'Ufficio Attività negoziale e gestione del patrimonio, di cui all'art. 13, comma 3, lett. c), del regolamento dell'Agenzia;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante "*Codice dei Contratti Pubblici*" e ss. mm. ii., ed in particolare l'art. 105 in materia di subappalto;

Viste le Linee Guida di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 emesse dall'ANAC;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", per la parte vigente;

Vista la determinazione direttoriale n. 1766 in data 26/10/2018, con cui - ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e del paragrafo art. 7 delle Linee Guida ANAC n. 3, la dott.ssa Raffaella Cugini è stata nominata "Responsabile unico del procedimento" (RUP) degli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi, di importo inferiore pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, ad esclusione degli appalti in ambito di Information and Communication Technology;

Vista la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024";

Vista altresì la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA n. 58 del 26 ottobre 2021, concernente l'adozione del documento di budget economico 2022 con annesso budget per il triennio 2022-2024;

Visto il contratto "a consumo" CIG 7332621E42 stipulato con l'OE Magnolia Eventi S.r.l. per l'affidamento dei servizi di organizzazione di congressi, eventi e riunioni istituzionali "a distanza" dell'Agenzia Italiana del Farmaco, con validità dal 19/03/2018 sino al 30/09/2022, giuste determine autorizzative del Direttore Generale n. 399/2018, n. 252/2020 e n. 1128/2021, nell'ambito del quale AIFA ha facoltà di ordinare, in base alle proprie esigenze, uno o più servizi oggetto del contratto fino all'esaurimento del corrispettivo massimo contrattualmente previsto di €207.294,00 (duecentosette miladuecentonovantaquattro/00), oltre IVA di legge;

Preso atto in particolare che il contratto prevede l'erogazione di una serie di servizi finalizzati alla realizzazione di eventi istituzionali dell'Agenzia tra i quali - oltre a quelli relativi all'organizzazione di eventi in presenza (quali catering, hostess, etc.) - è prevista anche la fornitura di "*attrezzatura di sala standard, sistema di televideo conference, sistema di trasmissione streaming, kit interpretariato, registrazioni audio video e servizi di trasporto*", per l'organizzazione di eventi anche a distanza, attività che Magnolia Eventi

S.r.l. ha dichiarato in sede di gara di voler subappaltare nella misura del 29,56% dell'importo del contratto, in ossequio al limite del 30% dell'importo complessivo del contratto, fissato all'art. 105 del Codice dei contratti pubblici nella sua formulazione vigente alla data di indizione della procedura di gara in parola;

Vista pertanto la Determina del Direttore Generale n. 619/2018 che ha autorizzato detto subappalto a Clan Communication S.r.l. per una quota massima di € 61.276,10 (sessantunmiladuecentosettantasei/10) oltre IVA, pari al 29,56% dell'importo del contratto in parola CIG 7332621E42;

Considerato che, a seguito dell'intervento operato dal legislatore con leggi n. 55 del 14 giugno 2019 e n. 21 del 26 febbraio 2021, il limite del subappalto è stato aumentato dal 30% al 40% dell'importo del contratto;

Vista pertanto la Determina del Direttore Generale n. 429/21 che ha autorizzato l'estensione del subappalto di Magnolia Eventi S.r.l. in favore di Clan Communication S.r.l. fino alla concorrenza massima di € 82.917,60 (ottantaduemilanovecentodiciassette/60) oltre IVA, pari al 40% dell'importo del contratto CIG 7332621E42;

Vista l'entrata in vigore del decreto-legge n. 77/2021, come convertito con legge n. 108 del 29 luglio 2021, il quale ha stabilito che, a partire dal 1 novembre 2021, non è più operativo alcun limite alla quota subappaltabile fermo restando che *"non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto"*;

Visto il modulo "232_01" di "Richiesta Acquisti previsti nel Budget" dell'Area Amministrativa del 16/03/2022, prot. n. 0031552-AIFA-AIFA-P, acquisito al prot. dell'Ufficio Contabilità e Bilancio n. 0031556-AIFA-AIFA-A del 16/03/2022, con il quale è stato richiesto di autorizzare il sub-appalto, in favore di Clan Communication S.r.l., senza alcuna limitazione quantitativa rispetto all'importo del contratto - CIG 7332621E42, stipulato tra AIFA e Magnolia Eventi S.r.l., per consentire l'esecuzione dei servizi di organizzazione di congressi, eventi e riunioni istituzionali in modalità "a distanza", ove necessario;

Considerato che buona parte del contratto, in special modo nel periodo antecedente l'insorgere della pandemia, è stato eseguito direttamente dal contraente Magnolia Eventi S.r.l. per l'organizzazione di eventi in presenza e che pertanto non sarebbe oggetto di subappalto l'integrale esecuzione del contratto in parola;

Preso atto di quanto evidenziato dal DEC nella nota acquisita con protocollo n. ANGP-30170-A del 14-03-2022 e precisamente che *"A causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, la normativa adottata per il contenimento della pandemia ha previsto l'obbligo del rispetto del distanziamento sociale ed il divieto di eventi che comportino assembramenti nonché l'opportunità di prevedere l'organizzazione di eventi "a distanza". In ossequio a quanto normativamente previsto, l'Agenzia sin da marzo 2020 ha drasticamente limitato l'organizzazione di eventi in presenza, per l'esecuzione dei quali sono necessari i servizi di catering, hostess ecc, e ha invece l'esigenza di organizzare un maggior numero di eventi "a distanza" per i quali sono necessarie le forniture erogate in subappalto da Clan Communication S.r.l. Pertanto, poichè l'importo del subappalto - autorizzato con la*

Determina DG n. 619/2018 e già esteso con Determina DG n. 429/2021 - non è più sufficiente a soddisfare le attuali esigenze dell’Agenzia, si chiede che lo stesso venga autorizzato fino al limite di euro 42.672,17 (quarantaduemilaseicentosestantadue/17), oltre IVA di legge, (Residuo contratto Magnolia euro 40.782,57 (quarantamilasettecentottantadue/57) oltre IVA di legge, più residuo CLAN Communication euro 1.889,60 (milleottocentottantanove/60), oltre IVA di legge, essendo ciò espressamente consentito a seguito dell’entrata in vigore del Decreto legge n. 77/2021 il quale ha stabilito che, a partire dal 1 novembre 2021, non è più operativo alcun limite alla quota subappaltabile”;

Visto il nulla osta del RUP acquisito in data 23/03/2022, prot. n. 0035218-AIFA-AIFA-A;

Ritenuto, pertanto, opportuno, per effetto dell’intervenuta modifica normativa, autorizzare il subappalto in favore di Clan Communication S.r.l. , senza alcuna limitazione quantitativa rispetto all’importo del contratto - CIG 7332621E42, stipulato tra AIFA e Magnolia Eventi S.r.l., affinché l’importo contrattuale, ad oggi residuo, possa essere utilizzato indifferentemente per l’organizzazione di eventi in presenza ovvero a distanza - a seconda delle necessità dell’Agenzia e dell’andamento dell’epidemia - quale corrispettivo per i servizi erogati rispettivamente da Magnolia Eventi S.r.l. ovvero da Clan Communication S.r.l.;

Tutto ciò considerato e premesso,

DETERMINA

Art. 1

(autorizzazione al subappalto senza alcuna limitazione quantitativa)

1. Per i servizi e la fornitura di *“attrezzatura di sala standard, sistema di televideo conference, sistema di trasmissione streaming, kit interpretariato, registrazioni audio video e servizi di trasporto”* da rendersi nell’ambito del contratto CIG 7332621E42, stipulato tra AIFA e Magnolia Eventi S.r.l., è autorizzato il subappalto in favore di Clan Communication S.r.l. - con sede legale in Roma via Matteo Boiardo 17, Codice Fiscale e Partita Iva 08710041008 - senza alcuna limitazione quantitativa rispetto al totale dell’importo, ad oggi residuo, del contratto in parola.
2. La presente autorizzazione sostituisce la precedente, rilasciata con la sopra citata Determina del Direttore Generale n. n. 429/2021.

Art. 2

(pagamento)

1. Il presente provvedimento non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dell’Agenzia rispetto all’importo massimo contrattuale di € 207.294,00 oltre IVA di legge, già autorizzato con Determine del Direttore Generale n. 399/2018, n. 252/2020 e n. 1128/2021, per l’esecuzione del contratto *“a consumo”* CIG 7332621E42 stipulato da AIFA con l’OE Magnolia Eventi S.r.l.
2. Per effetto del presente provvedimento, il pagamento dell’importo contrattuale ad oggi residuo andrà effettuato alternativamente nei confronti di Magnolia Eventi S.r.l.

ovvero di Clan Communication S.r.l. a seconda della tipologia di servizi richiesti, in presenza ovvero a distanza, ed effettivamente erogati;

3. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario sulle coordinate indicate da Magnolia Eventi S.r.l. ovvero da Clan Communication S.r.l.

Art. 3
(pubblicità e trasparenza)

1. Gli atti relativi alla presente procedura, incluso il presente provvedimento, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA al link <https://www.aifa.gov.it/bandi-di-gara-e-contratti>.
2. Le pubblicazioni di cui all'art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. avverranno sul sito del MIT al seguente link www.serviziocontrattipubblici.it nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29 comma 4 bis del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Roma, 25/03/2022

Il Direttore Generale

Nicola Magrini



MAGRINI NICOLA
AIFA - AGENZIA
ITALIANA DEL
FARMACO
2.10.3.1 Direttore
25,03,2022
15:46:28 UTC

Publicato sul profilo del committente in data 11/04/2022